

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 11766/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11766 del 2025, proposto da Silvia Tossini, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Lullo e Francesco Coronidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Michele Mercati n. 51;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Alessandro Zagarella, Silvia Sopranzetti e Corinna Tarlantini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione degli effetti

- del DPCM del 28 luglio 2025 pubblicato in data 31 luglio 2025 con il quale è

stata approvata la Graduatoria finale del IX Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici, indetto con DPCM pubblicato su G.U. n.103 del 30.12.2022 nella parte in cui richiama e applica “la nota del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. DFP-0021072 del 19 marzo 2025 con l’elenco dei vincitori del concorso e dell’indicazione dell’amministrazione assegnata ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”;

- del Decreto del Presidente della SNA n. 132/2025 con il quale è stata adottata la Graduatoria finale del IX Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici;

- del Decreto del Presidente della SNA del 7 marzo 2025, n. 40 con il quale è stata approvata la Graduatoria successiva all’esame conclusivo della fase di formazione generale del IX corso concorso;

- del Decreto del Presidente della SNA n. 126/2024 recante "9° Corso concorso per l'accesso alla carriera dirigenziale - norme relative agli allievi";

- della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 2072-P del 19/03/2025;

- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. N. 038834 del 2 settembre 2025 recante la trasmissione, per la sottoscrizione, del contratto individuale di lavoro, con decorrenza 10 settembre 2025;

- dell’atto recante la presa di servizio della Dott.ssa Silvia Tossini in qualità di dirigente di seconda fascia presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto della rinuncia all'istanza cautelare e della richiesta avanzata dalla parte ricorrente di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 cod. proc. amm., il quale prevede che “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione- SNA, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso, nonché della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Detta richiesta dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura dell'amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine

perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento; le prescritte pubblicazioni dovranno avvenire nel termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta da parte dell'amministrazione, l'attestazione delle quali si dispone di depositare entro i successivi 10 giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), dispone l'integrazione del contraddittorio con le modalità indicate in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Valerio Bello, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

L'ESTENSORE

Valerio Bello

IL PRESIDENTE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO